



COMUNE di PIOBBICO

Provincia di Pesaro e Urbino

cod. 41049

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO Comunale

n. 8 del 22-02-2019

Oggetto: **Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2019 Conferma azzeramento.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, ed a seguire, nella Sala Consiliare del Comune di Piobbico, alla Prima convocazione in seduta Ordinaria e Pubblica che è stata partecipata a norma di legge, risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

MOCHI GIORGIO	P	FORMICA FEDERICO	A
ALUIGI ILARIA	P	BONDI SIMONA	P
LUZI FAUSTO	P	SMACCHIA MARA	P
OLIVIERI ELISA	A	GUIDUCCI PATRIZIA	A
MERENDONI LAMBERTO	P	CECCARELLI CRISTINA	A
BLASI PAOLA	P		

Totale PRESENTI	7	Totale ASSENTI	4
Non in carica	0	Tot. Componenti	11

Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza, pone in discussione la pratica segnata all'O.d.G., nomina scrutatori i sigg.:

LUZI FAUSTO
BONDI SIMONA
SMACCHIA MARA

Partecipa il Vice Segretario Comunale ALESSANDRONI MARILISA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI PIOBBICIO
Provincia di Pesaro Urbino

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili)

Anno 2019 – Conferma azzeramento.

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 28-04-2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 21-07-2016, applicato per l'annualità 2016 e seguenti;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 19-02-2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2018 (AZZERAMENTO), pubblicata sul portale del federalismo in data 04-04-2018;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale " Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ";

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale " Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di dare atto** che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :
 - a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
 - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
 - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

3) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) **ANNO 2019** :

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**);

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili** ;

4) di dare atto pertanto che nell'annualità 2019 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al " Regolamento IUC" approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/04/2016 a decorrere dall' annualità 2016 e seguenti;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di richiedere l'immediata eseguibilità del provvedimento oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITA l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale cede la parola al Consigliere Aluigi, che illustra l'argomento inerente l'azzeramento dell'aliquota e detrazione componente TASI, Tributo Servizi Indivisibili anno 2019. In particolare spiega che, come previsto dalla legge la Tasi, non è più dovuta sulle abitazioni principali escluse le categorie A1, A8 e A9, ma, poiché la si può prevedere per altri usi, il Comune propone l'adozione della deliberazione di azzeramento delle aliquote per altre casistiche. Il mancato gettito viene interamente rimborsato dallo Stato ai Comuni.

DATO atto che nessuno chiede di intervenire;

CON voti unanimi, espressi, espressi dai sette presenti e votanti, per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

CON il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del TUEL ex D. Lgs 267 del 18.8.2000

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO/Presidente
f.to MOCHI GIORGIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALESSANDRONI MARILISA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69).

Piobbico, 28-03-2019

f.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo,

Piobbico, 28-03-2019
COMUNALE

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal **28-03-2019** al **12-04-2019** ed è divenuta esecutiva il giorno successivo all'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Piobbico,

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni